

formazione

informazione

Dr. Pierluigi GATTI
Azienda Sanitaria Locale di
ALESSANDRIA

L'attività di formazione e informazione

cos'è

a chi

come

quando

perché



Dal dizionario della lingua italiana:

Informare: fornire notizie ritenute utili o funzionali

Formare: fornire, mediante un' appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.



D.Lgs 81/2008

definizioni

informazione: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti di lavoro (art. 2, comma 1, lett. bb)

formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2, comma 1, lett. aa)

.... è una misura generale di tutela della salute e della sicurezza:

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I Misure di tutela e obblighi

Articolo 15 *Misure generali di tutela*

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- omissis -

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- omissis -

attività di formazione e informazione

a chi



?


i decreti degli anni '50




Il datore di lavoro



I dirigenti



I lavoratori



Il preposto


nuovi destinatari di obblighi di prevenzione



Datore di Lavoro



Dirigenti



Preposto



Lavoratori



Medico competente



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)




Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Addetti alle emergenze



progettisti



fabbricanti



installatori



lavoratori autonomi



appaltatori



committenti

l'informazione



dal datore di lavoro



ai lavoratori



Articolo 36 *Informazione ai lavoratori*

1. Il datore di lavoro provvede affinché **ciascun lavoratore** riceva una adeguata informazione:

- a) sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa **in generale**;
- b) sulle **procedure** che riguardano il **primo soccorso**, la lotta **antincendio**, l'**evacuazione dei luoghi di lavoro**;
- c) sui **nominativi** dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (*pronto soccorso e prevenzione incendi – ndr*)
- d) sui **nominativi** del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

l'informazione



dal datore di lavoro



ai lavoratori



Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a)* sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le **normative di sicurezza** e le **disposizioni aziendali** in materia;
- b)* sui pericoli connessi all'uso delle **sostanze e dei preparati pericolosi** sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c)* sulle **misure e le attività di protezione e prevenzione adottate**.

-omissis -

(art. 36, comma 2)

...ed inoltre:

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione *(art. 18, comma 1, lett. i)*

l'informazione

... sulla segnaletica



dal datore di lavoro



ai lavoratori



Il datore di lavoro provvede affinché:

- i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della **segnaletica di sicurezza**, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire (*art. 164, c. 1, lett. b*)



Rischio biologico

A seconda dei casi si utilizza:


⊗ un cartello

⊗ un segnale gestuale

⊗ un colore

⊗ un segnale luminoso o acustico

⊗ una comunicazione verbale



Rosso =
pericolo,
allarme, alt



Lampeggiante = + pericolo
o + urgenza d'intervento



presto !

Accelerare un movimento
per motivi di sicurezza



indica l'arresto
di emergenza

altri flussi informativi



D
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

Propone i programmi di formazione ed informazione

**SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE**




Fornisce informazioni circa la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, la descrizione degli impianti e processi produttivi, ecc.

**MEDICO
COMPETENTE**




Informa per iscritto sui giudizi di idoneità o meno alla mansione specifica

altri flussi informativi



altri flussi informativi




come informare?



Il contenuto della informazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa verifica della **comprensione della lingua utilizzata** nel percorso informativo.

(articolo 36, comma 4)

come informare?



Spetta al **Datore di Lavoro** individuare i **“canali”** (mezzi usati per trasmettere il messaggio) più efficaci con i quali allestire il **sistema informativo** aziendale; a seconda delle circostanze essi potranno essere ad esempio:

- ⇒ depliant, volantini, ecc. (ad es. per illustrare rischi generici);
- ⇒ assemblee generali, di reparto o per gruppi di lavoro (ad es. per illustrare rischi generali e specifici o il corretto uso dei DPI, ecc.);
- ⇒ avvisi in bacheca, lettere personali, ecc. (ad es. per comunicare i nomi di RSPP, medico competente, lavoratori addetti alle emergenze, ecc)

I principali strumenti informativi presenti sui luoghi di lavoro sono: il registro infortuni; le schede di sicurezza dei prodotti in uso; la documentazione inerente gli impianti (elettrico, di sollevamento, ecc); i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari, ecc.

In ogni caso è opportuno verificare sempre che l’informazione sia stata recepita correttamente !

la riunione periodica di prevenzione

... come momento di informazione sistematico, periodico e obbligatorio

Art. 35 – riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende e nelle unità produttive, **che occupano più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice **almeno una volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) **il datore di lavoro o un suo rappresentante;**
- b) **il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**
- c) **il medico competente, ove nominato;**
- d) **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**



2. Nel corso della riunione **il datore di lavoro** sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

- omissis -


la formazione



dal datore di lavoro



ai lavoratori



Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che **ciascun lavoratore** riceva una formazione **sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, **anche rispetto alle conoscenze linguistiche**, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

- omissis -

informazione e formazione


... su rischi specifici



dal datore di lavoro



ai lavoratori



l'uso delle attrezzature di lavoro (*art. 73*);

l'uso e le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale (*art. 77*);

la movimentazione manuale dei carichi (*art. 169*);



i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (*art. 195*);

l'uso di attrezzature munite di videoterminale (*art. 177*);



la protezione da agenti cancerogeni (*art. 239*);



la protezione da agenti chimici (*art. 227*);



la protezione da agenti biologici (*art. 278*);



le misure antincendio (*D.M. 10/03/1998*)



come formare i lavoratori?

2. La **durata, i contenuti minimi e le modalità** della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (*ovvero entro il 15/05/2009 ndr*)

Art. 37, comma 2



DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (*G.U. 3 febbraio 1997, n. 27*).

Art. 1 (*Formazione dei lavoratori*)

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

In ambito scolastico attenzione alla definizione di lavoratore !



a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è **equiparato**: ... *omissis* ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'**allievo** degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

.... *omissis*.....

(art. 2, comma 1, lett. a)

quando formare i lavoratori?

La formazione e, ove previsto, l'**addestramento** specifico devono avvenire in occasione:

- a)** della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b)** del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c)** della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 37, commi 4 e 6

definizione


addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

(articolo 2, comma 1, lett. cc)


altri destinatari di formazione



Il **RLS** ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui esercita la propria rappresentanza. Modalità, durata (minimo 32 ore) e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale *(art. 37, comma 10)*



Gli **addetti all'antincendio, al primo soccorso** e alla gestione delle emergenze devono ricevere adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Fino all'emanazione di nuovi decreti attuativi valgono le disposizioni del DM 10 marzo 1998 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388. *(art. 37, comma 9)*



I **preposti** ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; *b)* definizione e individuazione dei fattori di rischio; *c)* valutazione dei rischi; *d)* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. *(art. 37, comma 7)*



Il **responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**, oltre a titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore) devono essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione definiti con l'accordo 26 gennaio 2006 della Conferenza Stato/Regioni. Sono tenuti inoltre a frequentare i **corsi di aggiornamento** previsti dallo stesso accordo. *(art. 32, commi 2 e 6)*

attenzione !

Nelle attività di formazione – informazione ed addestramento, solo quando il messaggio è arrivato correttamente nella testa del destinatario si può dire di aver assolto pienamente agli obblighi, ricordando che:




*se me lo dici DIMENTICO,
se mi fai vedere RICORDO,
se mi coinvolgi CAPISCO*

(proverbio cinese)

E' importante individuare (anche quando non espressamente previsti dalla norma) dei momenti di verifica dell'apprendimento da effettuarsi, ad esempio con l'uso di questionari a risposta multipla da somministrare prima e dopo l'attività di formazione.



Si raccomanda che ogni attività di formazione, informazione ed addestramento sia adeguatamente documentata in maniera oggettiva, ad esempio attraverso l'istituzione e l'uso di registri, rilascio di attestati o altra documentazione eventualmente sottoscritta dai soggetti coinvolti.



le indicazioni del MIUR

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1998, n.382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto 626/94 e s.m.i. (G.U. 4 novembre 1998, n. 258).

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

circolare 29 aprile 1999, n. 119

Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.

F) Formazione ed informazione

Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il dirigente scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte.

La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico.

La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.....

...questo Ministero ha predisposto, in materia, un apposito corso di autoformazione su supporto multimediale (CD-Rom) di libera duplicabilità che soddisfa gli obblighi in questione, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento....

In proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e vigilanza affinché le attività di formazione ed informazione siano portate a **tempestivo compimento**.

Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata previa consultazione del RSPP e del RSL - mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all'organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.....

...l'altra formazione

il sistema scolastico non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha il dovere di creare nelle future generazioni la **cultura della sicurezza**.



Articolo 11 - Attività promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata **all'inserimento in ogni attività scolastica** ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a **favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza** nel rispetto delle autonomie didattiche.



Lo stato di salute delle scuole italiane


Il monitoraggio condotto dal **MIUR** nel febbraio 2002 in 9.590 istituti scolastici dei 10.824 esistenti in Italia



La campagna “**Imparare sicuri**”, realizzata dall’Associazione “**Cittadinanzattiva**”



Il dossier “**Ecosistema scuola 2009**”, il rilevamento annuale di “**Legambiente**” condotto nelle scuole dei capoluoghi di provincia



Criticità emerse

1. la risposta dell’Ente Locale circa gli adeguamenti strutturali ed impiantistici;
2. l’espletamento dell’attività di formazione ed informazione, anche intesa come diffusione della cultura della sicurezza.






..... Si registra una notevole diminuzione nell'organizzazione e nella frequenza ai corsi obbligatori per il personale docente e non docente in materia di sicurezza. Non ci risulta che siano stati tagliati i fondi stanziati per questo tipo di attività. Occorre interpellare i diversi Dirigenti Scolastici per capirne le cause e, soprattutto, per far sì che si prosegua incessantemente nel percorso formativo di quante più persone possibile.....

Per quanto riguarda i corsi di formazione rivolti al personale docente e non, così come previsto dalla normativa vigente, i corsi effettivamente realizzati sono:

Sicurezza del lavoro	99 scuole (no nel 25%)
Prevenzione incendi	77 scuole (no nel 42%)
Sicurezza elettrica	23 scuole (no nel 83%)
Prove di evacuazione	109 scuole (no nel 17%)
Primo soccorso	78 scuole (no nel 41%)
Altro	9 scuole (no nel 93%).



Fonte: campagna "imparare sicuri 2008" promossa da "cittadinanzattiva"

un "pentálogo" per il cambiamento

1

L'implementazione dei Comitati Paritetici Territoriali (cui spetta il compito di orientare e promuovere l'attività di formazione);



2

La creazione di una rete di collaboratori istituzionali da coinvolgere nelle attività formative (INAIL, ISPESL, Regioni tramite le AA.SS.LL., ecc)

3

La formazione dei formatori (mettere in condizione gli insegnanti di diffondere in modo adeguato e motivato la cultura della sicurezza e della prevenzione nelle loro classi)

4

La diffusione di buoni esempi e buone pratiche (esportando in altre scuole ciò che è stato sperimentato con successo)

5

L'istituzione (tanto auspicata quanto troppo lungamente attesa) del libretto formativo del cittadino sul quale registrare le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione.

perchè?



per sapersi orientare e
muovere dentro un
complesso mondo di regole

per cambiare i comportamenti !

...se dopo aver frequentato un corso di formazione
resta tutto come prima abbiamo solo perso tempo!